



Università
di Genova

DDG DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA

L'innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale: il quadro normativo di riferimento ed il ruolo del pubblico ministero, del giudice e del difensore

Napoli, 18 marzo 2025

Prof. Mitja Gialuz

mitja.gialuz@unige.it



Programma

1. PROBLEMI DI COMPATIBILITA' COSTITUZIONALE

2. PRINCIPIO DI ACCESSIBILITA'

**3. IL «FAMIGERATO» ART. 129-BIS: OVVERO L'AUTORIZZAZIONE
ALL'AVVIO DI UN PROGRAMMA DI GR DA PARTE DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA**

- presupposti: presunzione relativa di utilità

- profili procedurali

4. EFFETTI DELL'INVIO E TUTELA DELLA SEPARATEZZA DEI DUE AMBITI

5. IL RITORNO NELL'ALVEO PROCESSUALE

CONCLUSIONE

1

PROBLEMI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE



l'intelaiatura delle garanzie costituzionali è ritagliata sulle **forme e sulle dinamiche della giustizia tradizionale contenziosa** e ruota intorno a tre pilastri:

- a. la definizione del reato (artt. 25, comma 2 e 27, comma 1, Cost.);
- b. l'accertamento processuale della responsabilità personale (artt. 27, comma 2, 111, commi 1, 2, 3 e 5, Cost.);
- c. la risposta sanzionatoria (artt. 25, 27, comma 3, Cost.)



FONDAMENTO COSTITUZIONALE?

ART. 2 COST.
GIUSTIZIA DI
RELAZIONE

ART. 3
RIMUOVE I VINCOLI
CHE IMPEDISCONO
IL PIENO SVILUPPO
DELLA PERSONA

La giustizia riparativa in ambito penale minorile. Indagine nazionale su effetti, programmi e servizi, curata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia)

“Non sapevo neanche dell’esistenza di questo percorso, è tanta roba. Un conto è punire e basta, un altro è far capire a questa persona cosa ha sbagliato”
(p. 34)

**Per gli
autori
del reato**

“Già prima pensavo che la giustizia non funzionasse, tutt’ora lo penso. Non è che insegni qualcosa a qualcuno, anzi penso che spinga al pensiero criminale. Dovrebbe essere la mediazione la giustizia, non devi solo pagare per l’errore che hai fatto, devi capirlo l’errore che hai fatto. Io l’ho capito grazie al centro di mediazione, è una cosa che ti solleva il cuore, stai proprio bene con te stesso” (p. 34)

**Per le
vittime**

“È una cosa nuova, un’esperienza che ti regala emozioni sudate. Mentre fai il percorso con gli altri ti regala una bella sudata e delle forti emozioni” (p. 48).

“Forse se non avessimo conosciuto la mediatrice, mia figlia a quest’ora non era qui, io non ero qui a parlare di lei” (p. 58).

**Per le
famiglie**

“Credo che questo percorso di mediazione sia stato una magia. Il lavoro degli operatori è stato fantastico. Lo consiglieri a tutti perché mi ha fatto bene. Io non volevo fare la controdenuncia, volevo fare qualcos’altro come questo anche se non sapevo che esistesse” (p. 73).

**Per il
giudice
minorile**

“forse nei reati più gravi e delicati per la vittima la giustizia riparativa è una risposta più adeguata di altre forme di risposta” (p. 65)

POTENZIALI PROFILI DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

- a. contrarietà alla delega (per violazione della direttiva 2012/29/UE)
- b. Violazione del canone di uguaglianza: «la privatizzazione della giustizia penale, dalla quale discende, nella logica mercantile, la monetizzazione a sua volta foriera di disparità di trattamento fondate sulle condizioni economiche degli imputati, in patente violazione dell'art. 3 Cost.» (Mazza)
- c. Ontologica incompatibilità rispetto presunzione di innocenza
- d. Violazione del diritto di difesa

ORDINANZA
«PAMPHLET»
Trib. Genova, ord. 21
novembre 2023, in
Sist. pen., 16
febbraio 2024

2

PRINCIPIO DI ACCESSIBILITÀ E MOMENTI DI AVVIO

ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 150/2022

L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è **sempre favorito**, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di **pericolo concreto per i partecipanti**, derivante dallo svolgimento del programma

ART. 44, COMMA 1

I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili **senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità**.

Momenti di avvio → QUANDO PUO ESSERE ATTIVATA → ART. 44

prima dell'inizio del procedimento → comma 3 → reati perseguibili a querela, anche prima

durante il procedimento → legge delega (134/2021) era chiara → in ogni stato e grado del procedimento (art. 1, comma 18, lett. c)

dopo la fine del procedimento penale → si badi, sia nel caso in cui vi sia stata condanna (durante l'esecuzione → art. 15-*bis* ord. penit. e anche dopo la fine dell'esecuzione), ma anche quando vi sia stata una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato



PROCEDIMENTO PENALE QUALE CONTESTO IDEALE PER INFORMARE I SOGGETTI

PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI

- letter of rights contemplata dall'art. 293, comma 1-bis e dall'art. 386
- avviso di cui all'art. 415-bis e nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447 c.p.p.

IMPUTATO

decreto penale di condanna (art. 460, comma 1, lett. h-bis)
ordine di esecuzione (artt. 656, comma 5 e 660, comma 3, c.p.p.).

PERSONA OFFESA DAL REATO

Informativa generale di cui all'art. 90-bis c.p.p. → inserimento di una lettera p-bis), secondo la quale l'autorità deve informarla della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

VITTIMA, COME DEFINITA DALL'ART. 42, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 150/2022

apposito art. 90-bis.1

v. peraltro la CLAUSOLA DI EQUIVALENZA dell'art. 42, comma 2, d.lgs. 150/2022

CONSEGUENZE DELLA MANCATA INFORMAZIONE

ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE ASSOLUTAMENTE MAGGIORITARIO

CASS. SEZ. VI 9 MAGGIO 2023, N. 25367

La norma dell'art. 129-bis **non prevede alcuna nullità speciale** per il caso in cui l'avviso venga omesso, **ne può ritenersi che l'omissione vada a ledere il diritto dell'imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento.**



CASS. SEZ. IV 26 LUGLIO 2023, N. 32360,

secondo cui «in tema di patteggiamento, il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, c.p.p. della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una **nullità di ordine generale a regime intermedio** ex art. 178, lett. c), c.p.p., che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p. e, pertanto, entro l'udienza di comparizione delle parti per la definizione del giudizio

CONFERMATA DA

CASS. PEN., SEZ. II, SENT., (DATA UD. 17/10/2024) 22/11/2024, N. 42852

CASS. PEN., SEZ. II, SENT., (DATA UD. 30/05/2024) 27/06/2024, N. 25406

CASS., SEZ. II, 01/02/2024, N. 8968, TROTTA


L'accesso al programma riparativo **non può essere qualificato come un diritto**, assimilabile alle posizioni soggettive riconosciute a livello processuale: **non si tratta insomma di una facoltà rientrante nel fascio di facoltà desumibili dal diritto di difesa dell'indagato o della vittima.**



L'art. 24, comma 2, Cost. riconosce la difesa come un «**diritto inviolabile in ogni stato e grado del *procedimento***»



**DIRITTO DI DIFENDERSI
NEGOZIANDO →
ACCESSO AL RITO
ALTERNATIVO**



Programma di giustizia riparativa non è un **procedimento incidentale o parallelo** che si sovrappone in tutto e per tutto a quello di cognizione → **SOGGETTI DIVERSI E OGGETTO DIVERSO**

**Cass. pen., Sez. V, 3.1.2025, n.
13**

La difesa sostiene che «l'art. 129 bis cod. proc. pen. riconosce il **diritto di accesso** al percorso di giustizia riparativa in ogni stato e grado del giudizio»



**FORSE E' PIU' UN
INTERESSE LEGITTIMO...**

...MEGLIO..

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 06/12/2023, n. 646, S. (rv. 285764-01)

In tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso **non** fa sorgere in capo all'interessato il **diritto ad essere avviato** presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, **non sussistendo alcun automatismo** tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità

IL «FAMIGERATO» ART. 129-*BIS*: OVVERO L'AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI UN PROGRAMMA DI GR DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

non si potrebbe infatti pensare che, pendente un procedimento penale, si possa instaurare davanti al centro per la giustizia riparativa un programma destinato eventualmente a incidere sull'esito del procedimento stesso senza una previa valutazione dell'autorità giudiziaria




L'autorità giudiziaria è chiamata a compiere un atto positivo di accertamento, con cui verifica la **compatibilità dell'inizio dell'attività riparativa con un interesse pubblico riconducibile al perseguimento degli obiettivi propri della giustizia riparativa**




AUTORIZZAZIONE IN SENSO TECNICO → quando si procede per reati perseguibili a querela → in tal caso, viene eliminato un ostacolo giuridico all'esercizio di un potere – quello di andare dal mediatore – che già spettava ai soggetti interessati



CONCESSIONE → quando il processo riguarda reati perseguibili d'ufficio o perseguibili a querela non rimettibile → la facoltà **non pre-esiste**



FACOLTA' E NON DOVERE → A.G. VERIFICA CHE NON VI SIANO OSTACOLI E COMPIE UN VAGLIO ESTERNO → **CONSENSO** LO RACCOGLIE IL MEDIATORE



Se il consenso deve essere *informato e consapevole* (art. 48, comma 1) → non può che *seguire* l'«informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi», che il solo mediatore è chiamato a fornire ai potenziali partecipanti (art. 47, comma 2, d.lgs. n. 150/2022). Questi possono non sapere che cosa è la giustizia riparativa, quali sono i programmi e certo **non si può pensare che sia il giudice, nell'ambito del procedimento penale, a spiegarlo**: il giudice fa un altro mestiere; è un giurista che parla la lingua del diritto

PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

ART. 129-*BIS*C.P.P. COMMA 3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora

- A. reputi che lo **svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa**
ESSERE UTILE ALLA RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI DERIVANTI DAL
FATTO PER CUI SI PROCEDE e

- B. **NON COMPORTI UN PERICOLO CONCRETO PER GLI INTERESSATI**
E PER L'ACCERTAMENTO DEI FATTI.

B. INSUSSISTENZA DI UNA CONDIZIONE OSTATIVA

PERICOLO CONCRETO PER GLI INTERESSATI

l'invio non può essere autorizzato quando lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa comporti un **pericolo concreto per gli interessati** → anche pericolo di vittimizzazione secondaria → art. 12 della direttiva 2012/29/UE → qualora, nell'ambito del *sub* procedimento incidentale il giudice acquisisca la **totale e assoluta contrarietà della vittima** all'inizio di qualsiasi programma sembra difficile escludere che l'autorizzazione giudiziale si **traduca di per sé in una concreta e tangibile forma di vittimizzazione secondaria**



PERICOLO CONCRETO PER L'ACCERTAMENTO DEI FATTI NEL PROCEDIMENTO PENALE

clausola generale sia pensata proprio per salvaguardare in modo esplicito quello che è un valore fondante la giustizia tradizionale, ossia la stessa funzione cognitiva del procedimento penale

A. PRESUPPOSTO POSITIVO → UTILITA'

si potrà autorizzare a iniziare un programma di giustizia riparativa solo laddove risulti che il suo svolgimento possa essere «utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede».

UTILITA' VA VALUTATA IN FUNZIONE
DEGLI OBIETTIVI DELLA GIUSTIZIA
RIPARATIVA → ART. 43, COMMA 2

- A. il riconoscimento della vittima del reato
- B. la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa
- C. la ricostituzione dei legami con la comunità



VALUTAZIONE IPOTETICA ED ESTERNA → si tratta di un vaglio che deve essere ricondotto «ai tratti tipici di un **giudizio di ammissibilità**», con la conseguenza che dovrà essere ridotto a «un **sindacato superficiale che utilizza dati oggettivi**», senza trasformarsi in una valutazione di merito né di matrice processuale, né di caratura riparativa. Sarà poi il mediatore a compiere un vaglio sulla fattibilità concreta del programma

DAL CANONE DI ACCESSIBILITA' E DA UN DATO TESTUALE (no concretezza) → PRESUNZIONE RELATIVA DI UTILITA' TEORICA DEL PROGRAMMA

PUO' ESSERE SUPERATA IN PRESENZA DI



Fattori oggettivi idonei a smentire la presunzione:

NO TIPOLOGIA DEL REATO (reati connotati da violenza contro le donne: si è prospettata, soprattutto nel dibattito pubblico, una potenziale frizione con le indicazioni desumibili dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul)

NO MANCATA AMMISSIONE DEL FATTO (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 06/06/2024) 04/07/2024, n. 26290)

SI AFFERMAZIONE DI TOTALE ESTRANEITA'

SI TEMPO TRASCORSO DAL REATO



Fattori soggettivi (condotta successiva al fatto):

non si può motivare l'inutilità valorizzando i **precedenti penali** dell'imputato oppure la sua **condotta nel processo**

Neanche si può pensare di escludere l'utilità facendo riferimento allo stato detentivo dell'imputato, alle gravi modalità del fatto o, ancora, al mancato risarcimento del danno (gli indici valorizzati dal giudice di merito nel caso che ha dato occasione a Cass., Sez. II, 12 dicembre 2023, n. 6595)

DUE APPROCCI ESTREMI

*ORDINANZA DELLA CORTE
DI APPELLO DI MILANO
123/2023*

*«in un reato privo di vittima –
quale è l'art. 73 d.p.r.
309/1990 – non è
**ontologicamente ipotizzabile
un dialogo di alcun tipo,
mancando la parte con cui
intrattenere tale dialogo»***



ORDINANZA DELLA CORTE DI ASSISE
DI BUSTO ARSIZIO

***Non è possibile escludere l'utilità
Problema → Riferimento al
programma con vittima aspecifica →
fuor d'opera: non è compito del giudice***

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 06/06/2024) 04/07/2024, n. 26290

4.4. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova nonché inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 129 bis cod. proc. pen. per non avere i giudici adeguatamente motivato, o per avere errato nel motivare, sui parametri e sui presupposti per l'eventuale ammissione del ricorrente ai programmi di giustizia riparativa. La difesa si duole del fatto che la **Corte di appello, in risposta all'istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa, abbia motivato il diniego in forza della mancata ammissione della propria responsabilità da parte del A.A**

3. Il quinto motivo di ricorso è infondato.


L'asserito travisamento della prova si fonda su una lettura parziale della motivazione offerta a pag.5 della sentenza.

(...)

A sostegno del diniego di ammissione al programma di cui all'art.129 bis, cod. proc. pen. la Corte ha, inoltre, addotto **la gravità del fatto, l'assenza di resipiscenza o, quantomeno, di consapevolezza della gravità del fatto commesso**. Si tratta di giudizio rimesso alla **discrezionalità del giudice di merito**, come si evince dal verbo "può" di cui all'art.129 bis, comma 1, cod. proc. pen., insindacabile in sede di legittimità in quanto non manifestamente illogico né arbitrario

PROFILI PROCEDURALI

PUNTO DI INTERSEZIONE TRA DUE MONDI ONTOLOGICAMENTE DIVERSI → MECCANISMO SUFFICIENTEMENTE ELASTICO di apertura dal procedimento penale alla dimensione della giustizia riparativa → definizione affidata a PRASSI E PROTOCOLLI



D'UFFICIO

non va configurato come un potere-dovere, ma come un **potere-facoltà** → nel primo comma, proprio in considerazione del potere ufficioso, si stabilisce che l'autorità giudiziaria «può disporre ... l'invio»; nel terzo comma, si precisa che, laddove sussistono i presupposti, «l'invio degli interessati è disposto» (Cass., sez. VI, 9 maggio, 2023, n. 25367)

no obbligo di attivarsi ma potere di farlo d'ufficio se l'autorità giudiziaria **disponga di informazioni provenienti dai servizi o da altre agenzie** che le facciano ritenere utile formulare l'invito a rivolgersi a un centro per la giustizia riparativa istituito ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 150/2022

AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE

- P.M. IN INDAGINI
- GIUDICE CHE PROCEDE → ART. 45-
TER DISP. ATT. C.P.P.

**FONDAMENTALE UNA PREVENTIVA
INTERLOCUZIONE TRA L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E
IL MEDIATORE COMPETENTE → esempio: tempo
trascorso dalla commissione del reato**

Solo il mediatore può stabilire – sulla base dell'esperienza e delle regole della giustizia riparativa – se, in relazione alla tipologia del reato e alle modalità del fatto, i tempi sono maturi in concreto per rendere possibile un percorso dialogico tale da perseguire gli obiettivi scolpiti nell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 150/2022.

ESEMPIO

richiesta di ammissione proposta dall'imputato in relazione **a reati molto gravi** che, anche tenuto conto delle modalità dei fatti, rendano **premature il dialogo riparativo**: il riferimento è a Corte Ass.
Busto Arsizio, ord. 19 settembre 2023, in *Sist. pen.*,
19 ottobre 2023



A

NON IMPUGNABILE

inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., **non avendo lo stesso natura giurisdizionale** (Cass., sez. II, **12/12/2023**, n. **6595**, Baldo, Rv.285930 - 01; Sez 7, n 34097 del 2024; Sez. 7, n 5120 del 2024)



il **principio di tassatività** dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen; inoltre, si è osservato che i provvedimenti di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa non sono riconducibili alle **sentenze o ai provvedimenti sulla libertà personale, per i quali l'art. 111, settimo comma, Cost. prevede l'ammissibilità del ricorso per cassazione**

±

si è, poi, escluso che la mancata previsione dell'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa **dia luogo ad una illegittimità costituzionale** in particolare, a fondamento di tale conclusione, ***si è evidenziato che il procedimento riparativo non è un procedimento giurisdizionale, ma un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, non è parte del procedimento penale ed è retto da principi differenti rispetto a quelli regolativi di quest'ultimo***

Sez.2, n. 6595 del 12/12/2023, dep 14/02/2024, Rv.285930 - 01

B

IMPUGNABILE EX ART. 586 C.P.P. → UNITAMENTE ALLA SENTENZA

SOLO PER REATI PROCEDIBILI A QUERELA

Cass., Sez. III, Sentenza, 07/06/2024, n. 33152, Odoli, rv. 286841-01

L'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen., emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., **congiuntamente alla sentenza**, a condizione che la **richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione**, trattandosi **del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo**.

negli altri casi, ritenere che l'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa possa influire, in modo giuridicamente apprezzabile, sull'esito del processo significherebbe introdurre, di fatto, un obbligo di sospensione del processo penale non previsto dall'art. 129-bis cod. proc. pen. o da altre specifiche disposizioni di legge, e in contrasto con il principio generale della eccezionalità dei casi di sospensione del processo, fissato, in particolare, dall'art. 50, comma terzo, cod. proc. pen.



IMPUGNABILE PER QUALSIASI REATO

Cass. pen., Sez. V, 3.1.2025, n. 13 → ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., **senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela rimettibili e reati procedibili di ufficio.**

un atto del procedimento/processo penale di natura endoprocedimentale

In ragione di queste così specifiche e ben delineate caratteristiche, escludere la impugnazione differita dell'ordinanza in esame ai sensi dell'art.586 cod. proc. pen., si tradurrebbe nella assenza di confronto con i principi che disciplinano il sistema processuale, ma anche con le ulteriori indicazioni legislative che collegano significative ricadute di natura sostanziale all'accesso ai programmi di giustizia riparativa

Siffatte caratteristiche dell'ordinanza conducono ad una sua necessitata impugnabilità, sia pure differita con la sentenza, ai sensi dell'art.586 cod. proc. pen. L'impugnabilità dei provvedimenti in materia di giustizia riparativa è peraltro prevista espressamente nella Raccomandazione del Consiglio di Europa in tema di giustizia riparativa (CM/Rec2018-8) che, al paragrafo 33, ha stabilito che: "...In particolare, le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci....."




gli articoli del Codice penale e di procedura penale che sono stati interessati dalla novella in tema di giustizia riparativa non prevedono alcuna limitazione nell'applicazione della disciplina che sia specificamente legata alla procedibilità a querela del reato



AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE CON RICORSO PER CASSAZIONE

Cass. Sez. I, sent. 9 luglio 2024 (dep. 7 novembre 2024), n. 41133

Pronuncia «sfortunata» che escludeva la GR nella fase esecutiva



4

EFFETTI DELL'INVIO E TUTELA DELLA SEPARATEZZA DEI DUE AMBITI

Art. 129-*bis* comma 4 → 4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili

Laddove vi è un potenziale effetto deflativo → **SOSPENSIONE**

Altri casi no → ma l'art. 43, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 150 riconosce tra i principi fondamentali della giustizia riparativa la **garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma** → nel caso in cui il programma si stia concludendo in prossimità della chiusura del dibattimento, l'imputato potrà sempre chiedere **un rinvio per consentire al giudice di prendere in considerazione l'esito riparativo in sede di commisurazione della pena** → comunicazioni provvisorie sullo stato e sui tempi del programma che il mediatore può trasmettere all'autorità giudiziaria procedente ai sensi dell'art. 55, comma 3, d.lgs. n. 150/2022.

Tra i principi fondamentali scolpiti nell'art. 43, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150 viene indicata la **riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa**

La relazione del mediatore è L'UNICO ED ESCLUSIVO VEICOLO DI CONOSCENZA CHE IL GIUDICE HA RISPETTO A QUELLO CHE È AVVENUTO NELLO SPAZIO RIPARATIVO: uno spazio la cui confidenzialità viene protetta in modo rigoroso dal decreto

OSTACOLI SOGGETTIVI

i difensori dei soggetti interessati si fermano sulla soglia del Centro: hanno la facoltà di partecipare ai soli colloqui preliminari (art. 54, comma 2) e alla definizione degli accordi relativi all'esito materiale (art. 56, comma 5), mentre sono esclusi dal nucleo centrale del programma

BARRIERE OGGETTIVE



TRE NORME CARDINE

ART. 50 sancisce il dovere di riservatezza dei mediatori e del personale dei Centri per la giustizia riparativa rispetto alle attività e agli atti compiuti, alle dichiarazioni rese dai partecipanti e alle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa. In linea con quanto previsto dalla legge delega, vengono individuate tre deroghe: il consenso dei partecipanti alla rivelazione; l'assoluta necessità della rivelazione per evitare la commissione di imminenti o gravi reati; l'ipotesi in cui le dichiarazioni compiute integrino di per sé reato.

ART. 51 prevede espressamente l'inutilizzabilità nel procedimento penale delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma. Le uniche deroghe sono quella relativa ai contenuti della relazione e quella coincidente con i casi previsti dall'art. 50, comma 1.

ART. 52 tutela il segreto del mediatore, stabilendo che questi non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato

5

IL RITORNO NELL'ALVEO PROCESSUALE → Al termine del programma, il mediatore deve trasmettere un atto all'autorità giudiziaria

Nel caso di mancata effettuazione del programma, di interruzione dello stesso o di mancato raggiungimento dell'esito riparativo si tratta di una semplice (e sintetica) comunicazione del nudo fatto (art. 57, comma 2, d.lgs. n. 150/2022), dalla quale l'autorità giudiziaria non potrà desumere alcun effetto negativo, in forza dell'art. 58 d.lgs. n. 150/2022

In caso di esito positivo, invece, sarà chiamato a inviare una **VERA E PROPRIA RELAZIONE**, la quale ha un contenuto più articolato perché dovrà, da un lato, veicolare le informazioni relative al programma portato a termine (la **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE**) e, dall'altro, cristallizzare l'esito riparativo raggiunto (art. 57 d.lgs. n. 150/2022)



L'art. 129-bis, comma 5, c.p.p. si limita a stabilire – sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 464-septies, comma 1, c.p.p. – che l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione, senza precisarne la natura → dovrà essere inserito nel fascicolo per il dibattimento



In ogni caso, secondo il § 53 della Raccomandazione CM/Rec(2018)8, tale atto **non dovrebbe «rivelare i contenuti delle discussioni tra le parti, né esprimere alcun giudizio sul comportamento delle parti durante il percorso di giustizia riparativa»**. Eventuali **contenuti ulteriori** su quanto avvenuto nella stanza della mediazione – quindi, ad esempio, le dichiarazioni rese dai partecipanti – potranno essere inseriti nella relazione solo ed esclusivamente su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.

MEDIATORE *DESCRIVE*
(ART. 57)



IL GIUDICE *VALUTA*
(ART. 58) (solo *in bonam partem*)

CONCLUSIONE

SISTEMA CHE SI REGGE SU TRE PILASTRI



The diagram consists of three dark blue pillars, each with a triangular top, arranged horizontally. Each pillar contains white text. The pillars are connected at their bases by a horizontal line.

CONSENSO
LIBERO E
SPONTANEO

MECCANISMO
FLESSIBILE DI
APERTURA DEL
PROCEDIMENT
O PENALE

RIGOROSA
IMPERMEABILIT
A' DEL
PROCEDIMENTO
PENALE
RISPETTO ALLA
CONCA DELLA
MEDIAZIONE

UniGe

DDG